



Roma, 10 aprile 2019

Prot. n. 34/2019/SG/MF

Ai Segretari generali regionali e territoriali

Ai Segretari regionali e territoriali con delega  
alla Sanità Pubblica

**Oggetto: rimborso della tassa di iscrizione agli ordini professionali**

Care amiche e cari amici,

a fronte di alcune richieste di chiarimento che ci sono pervenute in questi mesi in merito alla possibilità del professionista sanitario, operante nel pubblico, di ottenere dalla propria Azienda o Ente, il rimborso della quota di iscrizione ai nuovi Ordini delle Professioni Sanitarie, riteniamo utile chiarire l'effettiva possibilità giuridica di tale richiesta e la posizione che abbiamo come Cisl FP.

Il rimborso della tassa di iscrizione all'ordine per i dipendenti pubblici iscritti ad un albo professionale è nato a seguito della sentenza n. 7776 del 16.4.2015 nella quale, la Corte di Cassazione, ha stabilito che se l'iscrizione all'albo è presupposto indefettibile per l'esercizio della professione e se sussiste il vincolo di esclusività per cui l'ente pubblico è l'unico beneficiario della prestazione resa dal professionista, allora l'onere economico di pagare la relativa tassa deve gravare sul datore di lavoro.

La sentenza riguarda gli avvocati e specifica che il rapporto avvocato/pubblica amministrazione va considerato alla stregua del contratto di mandato, così come previsto dall'articolo 1719 del codice civile, in cui si prevede espressamente che il mandante (l'ente pubblico) è tenuto a mantenere indenne il mandatario (il legale) da ogni diminuzione patrimoniale subita in conseguenza dell'incarico, fornendogli i mezzi patrimoniali necessari per espletare la professione.

Dopo questa pronuncia molti Ordini Professionali hanno ritenuto che i principi giuridici contenuti nella sentenza potessero estendersi anche ad altre categorie professionali di pubblici dipendenti (ingegneri, architetti, geometri, chimici, sanitari, assistenti sociali).

In sanità, nel 2015, un sindacato autonomo ha promosso una vertenza per estendere i principi giuridici, espressi per gli avvocati dipendenti di un ente pubblico, al personale sanitario.

Pertanto, dopo aver diffuso negli ospedali modelli per la richiesta di rimborso della tassa di iscrizione, non accolta dalle aziende sanitarie, ha intentato la prima vertenza sulla rimborsabilità dell'iscrizione all'albo degli infermieri.

Nello specifico l'azione legale è stata intentata chiedendo all'ASL di Alessandria il rimborso della tassa Ispasvi.

Il 15 giugno 2015 il Tribunale di Alessandria ha respinto la richiesta adducendo come motivazione che l'art. 7, comma 3 della Legge 43/2006, che ha introdotto l'obbligo dell'iscrizione all'albo da parte dell'infermiere dipendente stabilisce che "la presente legge non comporta nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica” e quindi l’eventuale rimborso dell’ASL si tradurrebbe in un onere ingiustificato privo di fondamento giuridico.

Inoltre, con riferimento ad un precedente favorevole per quanto riguarda gli avvocati, il Tribunale chiarisce che si tratta di principi sanciti in relazione a una professione, quale quella forense, avente una natura ed una funzione peculiari, non assimilabili a quella medica o infermieristica.

I promotori della causa hanno poi presentato ricorso contro questa pronuncia presso la Corte di Appello di Torino che, il 25 febbraio 2016, lo respinge.

La Corte d’Appello di Torino fonda le proprie conclusioni su due elementi:

- 1) l’iscrizione ad un albo professionale, anche se fosse necessaria per lo svolgimento dell’attività svolta dal dipendente per l’ente, non può ritenersi effettuata nell’esclusivo interesse del datore di lavoro, poiché arreca anche benefici diretti nella sfera del dipendente;
- 2) l’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali.

La conseguenza di questi principi è che l’eventuale rimborso al dipendente delle spese di iscrizione all’albo si traduce in un onere finanziario ingiustificato, privo di fondamento normativo e tale da integrare una possibile ipotesi di danno erariale.

Viene annunciato ricorso in Cassazione di cui, ad oggi, non vi è traccia.

Va evidenziato che, oltre alle sentenze citate, nell’anno 2008 la Corte dei Conti, sez. Reg. Puglia deliberazione n. 29/2008 sentenza che il pagamento dell’iscrizione annuale all’albo è ad esclusivo carico del dipendente.

Anche il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1161 dell’11.05.2016 ha respinto la domanda di rimborso di un’infermiera dipendente di una struttura pubblica fondando il suo rigetto sulla considerazione **che per gli infermieri non vige un divieto assoluto di svolgere attività in favore di terzi (come esiste per gli avvocati).**

Infatti, gli infermieri, anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività professionale esterna, previa autorizzazione dell’ente di appartenenza, subordinata all’assenza di conflitto di interessi.

*Nello specifico il Tribunale di Milano in sentenza afferma:*

*<<....."La sentenza Cassazione. N. 7776/2015, nonché la precedente pronuncia n. 3928/2007, sanciscono invero l’obbligo dell’Ente datore di lavoro di rimborsare all’avvocato pubblico dipendente la tassa annuale di iscrizione all’Elenco speciale annesso all’Albo degli avvocati, per l’esercizio della professione forense nell’interesse esclusivo dell’Ente datore di lavoro.*

*Detti principi, tuttavia, risultano affermati con riferimento alla professione forense, per la quale è vigente una normativa specifica (L. n. 339 del 2003) che inibisce al pubblico dipendente, anche assunto a tempo parziale, qualsiasi forma di esercizio libero professionale dell’attività di avvocato, a tutela sia dell’imparzialità e buon andamento della P.A., sia dell’indipendenza della professione forense (sulla ratio e perdurante vigenza della citata normativa v. Cass. SU n. 775/2014).*

*I richiamati principi non paiono estensibili alla professione infermieristica svolta alle dipendenze di un Ente pubblico, posto che detta professione - per la quale, peraltro, non si pongono esigenze di tutela dell’indipendenza analoghe a quelle relative alla professione forense - non è sottoposta a un vincolo di esclusività di mandato di tenore analogo rispetto a quello previsto per gli avvocati dipendenti di Enti pubblici (in tal senso v. Tribunale Alessandria, 15.1.2015, resa in fattispecie identica alla presente).*

*Ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 165 del 2001, per i pubblici dipendenti - tra cui gli infermieri - non vige infatti un divieto assoluto di attività a favore di soggetti terzi rispetto al datore di lavoro.*

*In particolare, gli infermieri, anche dipendenti pubblici a tempo pieno, possono svolgere attività libero professionale previa autorizzazione dell'Ente di appartenenza, subordinata al requisito dell'assenza di conflitto d'interessi (art. 53 comma 7); gli infermieri dipendenti pubblici in regime di part time con percentuale di lavoro fino al 50% possono assumere incarichi da soggetti terzi senza necessità di alcuna autorizzazione (comma 6); in ogni caso, non sono soggetti ad alcuna autorizzazione, anche se svolti da dipendenti a tempo pieno, gli incarichi di collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili; l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali; la partecipazione a convegni e seminari; gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; gli incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo; gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita; le attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica (comma 6).*

*Stante la diversa intensità del vincolo di esclusiva vigente per gli avvocati e per gli infermieri pubblici dipendenti, non risultano applicabili i principi in tema di rimborso delle spese di iscrizione all'Albo sanciti dalla SC con riferimento alla prima categoria di dipendenti pubblici.*

*A ciò si aggiunga che l'art. 7 della L. n. 43 del 2006, nell'introdurre l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per gli infermieri anche dipendenti pubblici, ha precisato che "la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".>>*

Successivamente il Mef, sugli assistenti sociali con nota protocollo n. 45685 del 20.05.2016 inviata al Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali, ha escluso la sussistenza di un diritto al rimborso visto che per gli assistenti sociali dipendenti di un ente pubblico l'iscrizione all'ordine non avviene in un elenco speciale come quello in cui sono confinati gli avvocati degli enti pubblici, per cui, mancando tale presupposto, mancherebbe anche l'applicazione analogica del diritto al rimborso sancito nella sentenza della Cassazione del 2015.

Alla luce dell'attuale giurisprudenza, possiamo considerare rischioso intentare o far intentare ai professionisti della sanità cause contro le proprie amministrazioni per il pagamento della Tassa di Iscrizione agli Ordini.

Appare sicuramente più seria e meno rischiosa per i dipendenti la via contrattuale.

In questa sede, la nostra Federazione, che da sempre si batte per il riconoscimento della libera professione per gli infermieri e le altre professioni sanitarie, potrà avanzare tale ipotesi per coloro che mantengono il vincolo totale dell'esclusività del rapporto di lavoro con la propria azienda, come peraltro avviene per gli avvocati della pubblica amministrazione.

In allegato trovate anche un volantino da diffondere sui posti di lavoro che riassume la questione e la nostra posizione.

Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento cari saluti.

La Segretaria Nazionale

Marianna Ferruzzi

